

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1988/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 per quanto riguarda i provvedimenti complementari d'intervento riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine nel settore vitivinicolo . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1989/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo . . . . . 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 1990/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto del vino resinato (retsina) . . . . . 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1991/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini . . . . . 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1992/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole . . . . . 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 1993/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto . . . . . 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1994/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che determina, per la campagna viticola 1980/1981, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 1995/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle somole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 16
- Regolamento (CEE) n. 1996/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 18

(segue)

★ Regolamento (CEE) n. 1997/80 della Commissione, del 24 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 997/80 che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi . . . . .	20
★ Regolamento (CEE) n. 1998/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate . . . . .	22
★ Regolamento (CEE) n. 1999/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso . . . . .	23
★ Regolamento (CEE) n. 2000/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 2001/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	25
Regolamento (CEE) n. 2002/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . .	29
Regolamento (CEE) n. 2003/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 2004/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	32
Regolamento (CEE) n. 2005/80 della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	33

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

80/723/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche . . . . .	35
---	----

---

**Rettifiche**

★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 183 del 16.7.1980) . . . . .	38
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/80 DEL CONSIGLIO**

**del 22 luglio 1980**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 per quanto riguarda i provvedimenti complementari d'intervento riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine nel settore vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (5), ha disposto fino alla campagna 1979/1980 provvedimenti complementari d'intervento riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine; che l'applicazione di questi provvedimenti si è rivelata uno strumento di buona gestione la cui portata in termini quantitativi potrebbe tuttavia risultare difficilmente controllabile; che l'applicazione delle misure strutturali volte ad adeguare in modo duraturo il potenziale viticolo alle necessità del mercato richiederà vari anni prima di dare i suoi risultati; che è quindi indispensabile adottare, in un periodo transitorio, talune misure concernenti il potenziamento del regime di sostegno del mercato dei vini da tavola; che il livello di tale sostegno non deve tuttavia costituire un ostacolo al conseguimento dell'obiettivo perseguito dalle misure strutturali; che per tali ragioni si ravvisa l'opportunità di applicare durante tre campagne viticole supplementari i provvedimenti complementari di cui sopra, limitando nello stesso tempo i quantitativi e il livello di prezzo garantito del vino che può formare oggetto di distillazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il seguente articolo è inserito nel regolamento (CEE) n. 337/79:

*\* Articolo 12 bis*

1. Qualora le misure di sostegno del mercato di cui al presente regolamento si dimostrino insufficienti e il prezzo rappresentativo di un tipo di vino da tavola rimanga, per tre settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento, si adottano provvedimenti complementari riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il tipo di vino da tavola in causa.

2. I provvedimenti complementari di cui al paragrafo 1 si applicano alla scadenza normale dei contratti di magazzinaggio in questione e per vini che soddisfano, al momento dell'uscita dal magazzino, a requisiti da determinare.

Detti provvedimenti possono, in particolare, consistere:

- nell'immagazzinamento dei vini in questione per un periodo da determinare, alle condizioni previste per il magazzinaggio a lungo termine;
- nella distillazione di detti vini o di un quantitativo corrispondente.

Tali provvedimenti possono anche essere essere cumulati.

3. Per quanto riguarda il provvedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino e per ogni titolare di un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il quantitativo di vino da tavola che ha formato oggetto di tale contratto e che può essere distillato è limitato ad una percentuale da determinare che

(1) GU n. C 25 dell'1. 2. 1980, pag. 11.

(2) GU n. C 147 del 16. 6. 1980, pag. 33.

(3) GU n. C 146 del 16. 6. 1980, pag. 19.

(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.

non può superare il 18 % della quantità totale di vino da tavola prodotta dal titolare stesso, per la campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine.

Il prezzo del vino che forma oggetto di tale distillazione corrisponde alla seguente percentuale dei prezzi d'orientamento applicabili al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine :

- al 90 % per tutti i vini da tavola bianchi,
- al 91,5 % per tutti i vini da tavola rossi.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali concernenti la distillazione di cui al paragrafo 2, in particolare :

- le condizioni nelle quali la distillazione può essere effettuata,

- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.

5. La decisione di ricorrere alle misure di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67.

6. Il presente articolo è applicabile per le campagne viticole 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983 ».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/80 DEL CONSIGLIO**

**del 22 luglio 1980**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ellenica, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 22 dell'atto predetto, è opportuno procedere a determinati adattamenti del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1988/80 <sup>(2)</sup>, resi necessari dall'adesione e conformi agli orientamenti definiti dall'allegato II dello stesso atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Se l'applicazione delle regole sopra menzionate dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a 6 per i vini da tavola del tipo R I, a 4 per i vini del tipo R II ed a 5 per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente i 6, i 4 ed i 5 prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre, si prendono tutti i prezzi medi stabiliti ».

2. I termini « nella zona viticola C III » che figurano nell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma e nell'articolo 14 bis, paragrafo 1, secondo trattino sono sostituiti dai termini « nelle zone viticole C III a) e C III b) ».

3. Il testo dell'articolo 29, paragrafo 4, quarto comma è sostituito dal testo seguente :

« Per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b) :

a) la categoria 1 comprende le superfici :

— che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d.,

— o situate :

— su colline, su versanti collinari, o

— in pianure su sostrato autoctono di rocce calcaree, marne, sabbia, o di natura colluviale di origine morenica, glaciale o vulcanica, ovvero di origine alluvionale ma di composizione grossolana,

e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 10 % nelle zone viticole C III a) e C III b) e a 9,5 % nella zona viticola C II ;

b) la categoria 2 comprende le superfici :

— situate in pianure di origine alluvionale recente con suoli profondi e fertili composti in prevalenza d'argilla o di limo, ovvero

— corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non consentono di ottenere un grado di maturazione tale da garantire il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a) ;

c) la categoria 3 comprende le superfici :

— chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero

— situate in pianura o a fondo valle, che sono idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite, per cui esistono interessanti possibilità di smercio ».

4. Il testo dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo alcolometrico volumico naturale può essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è :

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- nella zona viticola A : 5 %,
- nella zona viticola B : 6 %,
- nella zona viticola C I a) : 7,5 %,
- nella zona viticola C I b) : 8 %,
- nella zona viticola C II : 8,5 %,
- nelle zone viticole C III a) e C III b) : 9 % ».

5. Il testo dell'articolo 33, paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 6. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare oltre 11,5 % vol nella zona viticola A, 12 % vol nella zona viticola B, 12,5 % vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13 % vol nella zona viticola C II e 13,5 % vol nelle zone viticole C III a) e C III b), il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni ».

6. Il testo dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione possono formare oggetto :

- nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale,
- nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione ;
- nella zona viticola C III b), di un'acidificazione.

L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti.

Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali :

— l'acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti :

- per i prodotti di cui al paragrafo 1, provenienti dalle zone C II, C III a) e C III b),
- o per i vini provenienti dalle stesse zone viticole, a condizione che tale operazione sia

effettuata nelle installazioni di chi ha utilizzato le uve e i mosti di uve da cui tali vini sono prodotti ;

— l'acidificazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni previste al paragrafo 1 per quanto concerne le zone C II, C III a) e C III b) ;

— la disacidificazione parziale dei vini provenienti dalle zone viticole A, B, C I a), C I b), C II e C III a) può essere autorizzata, a condizione che venga effettuata nelle installazioni di chi ha utilizzato le uve e i mosti di uve da cui tali vini sono prodotti ».

7. Il testo dell'allegato IV, punto 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6. La zona viticola C III a) comprende in Grecia le superfici vitate nei nomoi seguenti : Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, nonché nell'isola di Santorin ».

8. Nell'allegato IV è aggiunto il seguente punto :

« 7. La zona viticola C III b) comprende :

a) in Francia, le superfici vitate :

- nei dipartimenti della Corsica ;
- nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare ed un tracciato delimitato dai comuni (pure compresi) di Evénos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime ;
- nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech nel dipartimento Pyrénées Orientales ;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti : Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie ;

c) in Grecia, le superfici vitate non comprese nel punto 6 ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/80 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto del vino resinato (retsina)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee rende necessario apportare taluni complementi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1989/80 <sup>(4)</sup>;

considerando che si deve in particolare tener conto del caso del vino resinato (retsina) che è un vino tipico e tradizionale prodotto esclusivamente nella Repubblica ellenica;

considerando che, per consentire il mantenimento della produzione di questo vino che è prodotto secondo una pratica enologica ammessa precedentemente al 31 dicembre 1980 e per assoggettare questo vino al regime economico applicabile ai vini da tavola allo scopo di stabilire eque condizioni di concorrenza, è necessario prevedere norme per l'elaborazione e il taglio di tale vino;

considerando che le disposizioni elleniche attualmente esistenti in materia di condizioni di produzione e di criteri di qualità del vino « retsina », appaiono soddisfacenti per il mercato comunitario del vino e che si può presumere che dette disposizioni non saranno modificate fino al 31 dicembre 1980;

considerando che è tuttavia necessario prevedere la possibilità di derogare a tale data limite del 31 dicembre 1980 secondo la procedura del comitato di gestione; che è pertanto necessario che la Repubblica ellenica comunichi in anticipo alla Commissione la sua intenzione di modificare la legislazione per quanto riguarda il vino « retsina »,

<sup>(1)</sup> GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 3 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue :

1. All'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), è inserito, fra il terzo e il quarto trattino, il seguente trattino :

« — per la Grecia : i "nomoi" ».

2. All'articolo 43 è inserito il seguente paragrafo :

« 3 bis. È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che sono stati oggetto della pratica enologica di cui all'allegato III, punto 1, lettera n), con un mosto di uve o un vino che non è stato oggetto di questa pratica enologica ».

3. All'articolo 46, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi :

« L'impiego di resina di pino di Aleppo di cui all'allegato III, punto 1, lettera n), è ammesso solo per ottenere un vino da tavola "retsina". Tale pratica enologica può essere utilizzata solo :

— nel territorio geografico della Repubblica ellenica,

— per un mosto di uve le cui varietà e la cui zona di produzione e di vinificazione sono state determinate dalle disposizioni elleniche in vigore al 31 dicembre 1980,

— aggiungendo un quantitativo di resina pari o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto impiegato,

— prima della fermentazione o, purché il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore al terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

Se la Repubblica ellenica ha intenzione di modificare dopo il 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui al settimo comma, secondo trattino essa ne informa la Commissione. Il tal caso si può decidere secondo la procedura dell'articolo 67, di modificare tale data ».



4. Nell'allegato II, il punto 11 è completato dal seguente comma :

Il vino da tavola "retsina" è il vino da tavola oggetto della pratica enologica di cui all'allegato III, punto 1, lettera n) ».

5. Nell'allegato III, punto 1, è aggiunto il seguente testo :

« n) aggiunta di resina di pino di Aleppo alle condizioni previste all'articolo 46, paragrafo 3, settimo comma ».

#### *Articolo 2*

Le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime instaurato dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/80 DEL CONSIGLIO****del 22 luglio 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 453/80<sup>(3)</sup> agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario adottare i criteri per la fissazione della parte delle spese sostenute dagli organismi di intervento per le distillazioni previste dagli articoli di cui sopra, che sarà presa a carico dal FEAOG, sezione garanzia; che le modifiche apportate danno anche la possibilità ai distillatori di cedere il prodotto ottenuto all'organismo d'intervento; che è pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1709/79<sup>(5)</sup> e rendere applicabili le modifiche per la campagna viticola 1980/1981, in attesa che le norme generali che disciplinano le operazioni di distillazione vengano rimaneggiate completamente;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole rischiano di essere obbligati a rivenderlo a un prezzo inferiore al prezzo di acquisto; che è necessario prevedere una partecipazione del FEAOG (sezione garanzia) per compensare le perdite subite; che per la campagna 1980/1981, primo anno di applicazione di queste disposizioni, bisogna fissare questa partecipazione sotto forma di un importo pari a quello stabilito per gli aiuti concessi a distillatori che non consegnano l'alcole agli organismi d'intervento;

considerando che si deve escludere la possibilità che gli organismi di intervento accettino prodotti con un titolo pari o inferiore a 85 % vol; che inoltre la produzione di vini provenienti da uve da tavola è limitata a qualche regione della Comunità; che di conseguenza

non è il caso di effettuare la distillazione al di fuori dello Stato membro in cui sono state prodotte le uve, per offrire poi il prodotto ottenuto all'organismo d'intervento di un altro Stato membro; che, per non imporre agli organismi di intervento oneri sproporzionati rispetto all'interesse della misura, è opportuno prevedere che l'acquisto del prodotto della distillazione da parte dell'organismo di intervento sia effettuato soltanto quando la distillazione ha avuto luogo nello Stato membro in cui sono state prodotte le uve; che, per garantire l'equilibrio perseguito tra le distillazioni effettuate ai sensi dell'articolo 40 e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, si deve prevedere lo stesso regime di acquisto per il prodotto ottenuto da dette distillazioni;

considerando che le disposizioni relative alle tolleranze, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 343/79, devono restare applicabili per la campagna viticola 1980/1981;

considerando che l'applicazione del suddetto regime richiede pertanto l'adeguamento di altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 343/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I seguenti articoli sono inseriti nel regolamento (CEE) n. 343/79:

*\* Articolo 4 bis*

1. Per la campagna 1980/1981 e in deroga agli articoli 2 e 4, i distillatori che, in applicazione dell'articolo 40 o dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, hanno effettuato una distillazione di vini ottenuti da uve prodotte nello Stato membro in cui ha avuto luogo la distillazione, possono consegnare all'organismo di intervento competente tutto il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché quest'ultimo abbia un titolo pari o superiore a 86 % vol.

2. Nel caso della consegna di cui al paragrafo 1, il distillatore fornisce la prova di aver versato al produttore, al più tardi trenta giorni dopo l'entrata nella distilleria del quantitativo totale di vino che

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 3.

figura nel contratto, almeno il prezzo di cui rispettivamente all'articolo 40, paragrafo 3 o all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. L'organismo di intervento acquista il prodotto che gli viene offerto ad un prezzo fissato in base al prezzo di cui al paragrafo 2 e alle spese forfettarie di trasformazione.

Detto prezzo è fissato per ettolitro e per % vol. Esso si applica a una merce nuda franco magazzino dell'organismo di intervento. Esso viene versato entro sessanta giorni dalla consegna della merce all'organismo di intervento.

« *Articolo 4 ter*

1. In caso d'applicazione dell'articolo 4 bis, l'importo della partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese a carico degli organismi di intervento è, per ogni distillazione, pari all'importo dell'aiuto fissato in conformità dell'articolo 2.

2. Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano alla partecipazione del FEAOG di cui al presente articolo ».

*Articolo 2*

1. L'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 343/79 è sostituito dal testo seguente :

« 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai contratti di consegna conclusi durante le campagne 1979/1980 e 1980/1981 ».

2. L'articolo 6 bis, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 343/79 è sostituito dal testo seguente :

« Nei casi in cui al comma precedente, l'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 3 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4 bis, acquista il quantitativo di alcole ottenuto dalla distillazione ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/80 DEL CONSIGLIO**

del 22 luglio 1980

**che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 357/79 <sup>(3)</sup> dispone che gli Stati membri interessati effettuino ogni dieci anni indagini di base sulla superficie viticola e annualmente indagini intermedie; che, in seguito a difficoltà imprevedibili la prima indagine di base sulle superfici viticole non potrà essere eseguita in Italia entro i termini prescritti; che è quindi opportuno accordare a tale Stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate per l'esecuzione dell'indagine e la comunicazione dei risultati alla Commissione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 357/79 gli Stati membri interessati, nel corso delle indagini intermedie sulle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, sono tenuti a rilevare solamente dati globali relativi agli impianti e ai reimpianti; che il Consiglio ha adottato in seguito disposizioni in materia di diritto di reimpianto, che rendono opportuno rilevare separatamente le variazioni intervenute in seguito a nuovi impianti e quelle intervenute in seguito a reimpianti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

1. L'articolo 1, paragrafo 1, è completato con il seguente capoverso:

«Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1981 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1980/1981. La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1983 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1981/1981 e 1982/1983».

<sup>(1)</sup> GU n. C 108 del 2. 5. 1980, pag. 5.<sup>(2)</sup> Parere reso l'11 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

2. L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La campagna viticola è quella fissata in base all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6».

3. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:

« — ad un reimpianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera d) del regolamento (CEE) n. 337/79 e, separatamente, quelle in cui si sia proceduto ad un nuovo impianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e) di detto regolamento ».

4. L'articolo 5, paragrafo 4, è completato con il seguente capoverso:

«Tuttavia l'Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1982».

5. L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. A decorrere dalla campagna viticola 1979/1980 — o per l'Italia dalla campagna viticola 1981/1982 — gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in hl/ha di mosto d'uva o di vino oppure in dt/ha di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2».

6. L'articolo 6, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Per ogni campagna viticola e a decorrere dalla campagna 1979/1980 — o per l'Italia dalla campagna viticola 1981/1982 — gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico volumico naturale medio in % vol o in gradi Oechsle delle uve fresche, dei mosti d'uva

o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino destinate normalmente alla produzione :

— di v.q.p.r.d.,

— di altri vini :

— di cui vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione d'origine ».

7. L'articolo 6, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 1. Le stime dell'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate :

— per la prima volta, anteriormente al 1° ottobre 1981 o, per l'Italia, entro il 1° ottobre 1983 ;

— successivamente, ogni cinque anni, anteriormente al 1° aprile ; tuttavia, la seconda stima da parte dell'Italia deve essere comunicata dopo tre anni ».

8. L'articolo 7, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. La Commissione provvede alla pubblicazione dei risultati delle indagini intermedie e dei dati annuali di cui all'articolo 6 nell'ambito delle relazioni annuali di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

9. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 9*

Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 — o per l'Italia alla campagna 1980/1981 — sono a carico del bilancio delle Comunità europee, per un importo forfettario da stabilirsi ».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/80 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 456/80 <sup>(4)</sup>, ha lo scopo di incoraggiare i produttori, segnatamente con la concessione di premi d'abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici, a diminuire il potenziale viticolo comunitario; che l'applicazione del regime dei premi summenzionato è prevista, tranne per talune superfici, per il 1° settembre 1980;

considerando che nella Comunità le due aree di produzione di vini adatti a produrre talune acquaviti di vino a denominazione d'origine si trovano di fronte a problemi di natura particolare; che la produzione di tali vini supera abitualmente i volumi necessari per la produzione delle acquaviti in questione; che lo smercio dei suddetti vini sul mercato dei vini da tavola è spesso molto difficile e rischia altresì di perturbare in maniera grave tale mercato;

considerando che la direttiva 79/359/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1979, relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes <sup>(5)</sup>, trova già applicazione; che una soluzione ai problemi particolari di cui sopra è pertanto prevedibile in questa regione;

considerando, tuttavia, che nell'area delimitata di produzione delle acquaviti di vino a denominazione « Armagnac » esistono le stesse difficoltà; che risulta quindi indispensabile prevedere in questa area di produzione ed unicamente per le varietà di viti da vino ammesse per la produzione di queste acquaviti l'applicazione anticipata del regime di premi d'abbandono temporaneo sin dalla presente campagna viticola,

<sup>(1)</sup> GU n. C 135 del 6. 6. 1980, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Parere reso l'11 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 3 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1979, pag. 34.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 456/80 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 18*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1980.

Tuttavia esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1980 per quanto riguarda :

- il premio di rinuncia di cui al titolo II;
- il premio di abbandono temporaneo di cui al titolo I per le domande di concessione di premi presentate nel corso della campagna viticola 1979/1980, per le superfici che beneficiano di un premio speciale di riconversione nel quadro del programma previsto dalla direttiva 78/627/CEE;
- il premio di abbandono temporaneo di cui al titolo I per le domande di concessione di premi presentate nel corso della campagna viticola 1979/1980, per le superfici dei dipartimenti di Gers, Landes e Lot-et-Caronne situati nell'area delimitata di produzione delle acquaviti di vino a denominazione di origine controllata "Armagnac" e piantate con le varietà di viti da vino ammesse per la produzione di queste acquaviti.

3. In deroga all'articolo 3 e per quanto riguarda il premio d'abbandono temporaneo di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del presente articolo, per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 1980 :

- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, è sostituita dal 1° maggio 1980,
- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, è sostituita dal 1° giugno 1980.

In deroga all'articolo 3 e per quanto riguarda il premio d'abbandono temporaneo di cui al paragrafo

2, secondo comma, terzo trattino del presente articolo, per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 1980 :

- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino è sostituita dalla data dell'11 agosto 1980,
- la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, è sostituita dalla data del 31 agosto 1980 .

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/80 DEL CONSIGLIO**  
del 22 luglio 1980

**che determina, per la campagna viticola 1980/1981, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 e degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione<sup>(3)</sup>, il Consiglio fissa, per ciascuna campagna viticola, il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche e il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo massimo delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche deve situarsi, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 349/79, fra il 30 % e il 40 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I, applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1980; che pur rimanendo nei limiti suindicati questo prezzo deve essere fissato tenendo presente, da un lato, la necessità di assicurarsi che tutti i produttori adempiano l'obbligo di procedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e tenendo conto, dall'altro, del livello del prezzo dell'alcole di vino sul mercato;

considerando che, in sede di fissazione del prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79, si deve tener conto in modo forfettario dei criteri previsti dal medesimo articolo; che, invece, per la fissazione dei prezzi di cui al terzo comma dello stesso paragrafo, si deve tener conto delle spese diverse a se-

conda dell'origine dell'alcole fornito; che occorre precisare che tutti i prezzi devono applicarsi a un alcole rettificato;

considerando che l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, deve essere fissato tenendo conto della situazione sul mercato dell'alcole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna viticola 1980/1981 sono fissati a:

- 0,82 ECU/% vol il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche;
- 1,31 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79;
- 1,41 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da vinacce, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo;
- 1,21 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da vini, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo;
- 1,21 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da fecce, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo.

Il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche si applica a un alcole rettificato.

2. L'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, è fissato, per la stessa campagna, a 0,24 ECU/% vol/hl.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 84.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,92
10.01 B	Frumento duro	72,98 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	68,75 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	76,84
10.04	Avena	66,14
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	85,72 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0,34
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	76,40 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	137,95
11.01 B	Farine di segala	111,09
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	126,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,83

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,04	1,04	0,69
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/80 DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 997/80 che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 926/79, considerando che la Commissione, con regolamento (CEE) n. 997/80 <sup>(2)</sup> ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi firmatari dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili ;  
considerando che con regolamento (CEE) n. 1863 della Commissione <sup>(3)</sup>, le importazioni nel Regno

Unito di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia sono oggetto di limitazioni quantitative nel 1980 e, di conseguenza, sono già sottoposte al sistema di duplice controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato A del regolamento (CEE) n. 997/80 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile sino al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 25. 4. 1980, pag. 10 e rettifica GU n. L 111 del 30. 4. 1980, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 16. 7. 1980, pag. 13.

## ALLEGATO

## « ALLEGATO A »

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice Njmexe 1980	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :  B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Pezzi	Indonesia (1)
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Pezzi	Indonesia (1)
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Pezzi	Indonesia (1)
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata :  diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Paia	Indonesia Malesia Filippine Tailandia Singapore
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Pezzi	Indonesia Malesia Tailandia (2)
91	62.04 A II B II	62.04-23, 73	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio :  Tende	Tonnellate	Indonesia Malesia Filippine Tailandia Singapore

(1) Le categorie 6, 7 e 8 sono oggetto di una limitazione quantitativa nel Regno Unito e di conseguenza sono già sottoposte al sistema di duplice controllo in questo Stato membro.

(2) La categoria 21 è oggetto di una limitazione quantitativa nel Regno Unito e in Danimarca e di conseguenza è già sottoposta al sistema di duplice controllo in questi due Stati membri ».

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1623/80 della Commissione <sup>(2)</sup> ha fissato le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1980 ;

considerando che le domande presentate nel mese di luglio 1980 concernono quantitativi inferiori a quelli

disponibili ; che pertanto possono essere accolte integralmente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata per le carni di qualità pregiata, fresche, refrigerate e congelate, per il terzo trimestre 1980, è accolta integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 27. 6. 1980, pag. 30.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 1489/80 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il terzo trimestre 1980; che, per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate

domande nel periodo dal 1° al 10 luglio 1980, vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:
  - a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:
    - aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 93,566 %;
    - bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 99,543 %;
  - b) per capi di peso vivo fino a 300 kg provenienti da altri paesi terzi:
    - aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 95,039 %;
    - bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 99,783 %.
2. I quantitativi chiesti negli altri Stati membri:
  - a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia, sono ridotti del 41,463 %;
  - b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi, sono ridotti dell'88,724 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 35.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 1487/80 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre 1980 ;considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80<sup>(5)</sup>, i quantitativi richiesti possono venire ridotti ; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1487/80 ; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti ;

considerando che le domande presentate conformemente all'articolo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1487/80 si riferiscono a quantitativi inferiori

a quelli disponibili per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 e possono essere soddisfatte integralmente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione, presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° luglio 1980, e soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso :

- a) 23,04 % delle quantità domandate per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1136/79 ;
- b) integralmente per le carni bovine destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 571/78, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 33.<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 (6), dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (8), il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75 (10), ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/80 (12), per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80 (14);

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(6) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(9) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

(10) GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

(11) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(12) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 42.

(13) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

(14) GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo da riscuotere per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 della voce tariffaria 07.06 A è limitato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	13,14 <sup>(1)</sup>	11,33 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
11.01 C <sup>(2)</sup>	137,40	131,36
11.01 D <sup>(2)</sup>	119,89	113,85
11.01 E I <sup>(2)</sup>	160,39	154,35
11.01 E II <sup>(2)</sup>	90,49	87,47
11.01 F <sup>(2)</sup>	24,90	21,88
11.01 G <sup>(2)</sup>	79,78	76,76
11.02 A II <sup>(2)</sup>	115,01	108,97
11.02 A III <sup>(2)</sup>	137,40	131,36
11.02 A IV <sup>(2)</sup>	119,89	113,85
11.02 A V a) 1 <sup>(2)</sup>	129,38	123,34
11.02 A V a) 2 <sup>(2)</sup>	160,39	154,35
11.02 A V b) <sup>(2)</sup>	90,49	87,47
11.02 A VI <sup>(2)</sup>	24,90	21,88
11.02 A VII <sup>(2)</sup>	79,78	76,76
11.02 B I a) 1 <sup>(2)</sup>	119,79	116,77
11.02 B I a) 2 aa)	67,54	64,52
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(2)</sup>	116,87	113,85
11.02 B I b) 1 <sup>(2)</sup>	119,79	116,77
11.02 B I b) 2 <sup>(2)</sup>	116,87	113,85
11.02 B II a) <sup>(2)</sup>	113,88	110,86
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	83,54	80,52
11.02 B II c) <sup>(2)</sup>	140,22	137,20
11.02 B II d) <sup>(2)</sup>	123,42	120,40
11.02 C I <sup>(2)</sup>	136,38	133,36
11.02 C II <sup>(2)</sup>	99,88	96,86
11.02 C III <sup>(2)</sup>	188,49	182,45
11.02 C IV <sup>(2)</sup>	104,22	101,20
11.02 C V <sup>(2)</sup>	140,22	137,20
11.02 C VI <sup>(2)</sup>	123,42	120,40
11.02 D I <sup>(2)</sup>	88,04	85,02
11.02 D II <sup>(2)</sup>	64,77	61,75
11.02 D III <sup>(2)</sup>	77,46	74,44
11.02 D IV <sup>(2)</sup>	67,54	64,52
11.02 D V <sup>(2)</sup>	90,49	87,47
11.02 D VI <sup>(2)</sup>	79,78	76,76
11.02 E I a) 1 <sup>(2)</sup>	77,46	74,44
11.02 E I a) 2 <sup>(2)</sup>	67,54	64,52
11.02 E I b) 1 <sup>(2)</sup>	152,00	145,96
11.02 E I b) 2 <sup>(2)</sup>	132,54	126,50
11.02 E II a) <sup>(2)</sup>	156,07	150,03
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	115,01	108,97
11.02 E II c) <sup>(2)</sup>	160,39	154,35
11.02 E II d) 1 <sup>(2)</sup>	43,19	37,15
11.02 E II d) 2 <sup>(2)</sup>	141,49	135,45
11.02 F I <sup>(2)</sup>	156,07	150,03
11.02 F II <sup>(2)</sup>	115,01	108,97

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F III <sup>(2)</sup>	137,40	131,36
11.02 F IV <sup>(2)</sup>	119,89	113,85
11.02 F V <sup>(2)</sup>	160,39	154,35
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	24,90	21,88
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	79,78	76,76
11.02 G I	68,55	62,51
11.02 G II	70,35	64,31
11.04 C I	16,16	9,51 <sup>(5)</sup>
11.04 C II a)	130,87	106,69 <sup>(5)</sup>
11.04 C II b)	158,61	134,43 <sup>(5)</sup>
11.07 A I a)	159,24	148,36
11.07 A I b)	121,74	110,86
11.07 A II a)	140,78 <sup>(4)</sup>	129,90
11.07 A II b)	107,94	97,06
11.07 B	124,00 <sup>(4)</sup>	113,12
11.08 A I	130,87	110,32
11.08 A II	30,83	0,00
11.08 A III	149,65	129,10
11.08 A IV	130,87	110,32
11.08 A V	130,87	55,16 <sup>(5)</sup>
11.09	416,06	234,72
17.02 B II a) <sup>(3)</sup>	240,61	143,89
17.02 B II b) <sup>(3)</sup>	176,81	110,32
21.07 F II	176,81	110,32
23.02 A I a)	24,21	24,21
23.02 A I b)	77,47	77,47
23.02 A II a)	19,37	19,37
23.02 A II b)	77,47	77,47
23.03 A I	318,38	137,04

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(3)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(5)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2002/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1980**

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 <sup>(4)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per

alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80 <sup>(6)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(4)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione del 28 luglio 1980 che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	24,60	13,72
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	440,39	429,51
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	53,76	42,88
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	469,55	458,67
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	96,63	85,75
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	512,42	501,54



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2003/80 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1980****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1674/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1950/80<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1674/80 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 26.

(4) GU n. L 190 del 24. 7. 1980, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/80 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 1980**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1684/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/80<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1684/80 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*  
 Finn GUNDELACH  
*Vicepresidente*

—  
 ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	0 0 <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

(<sup>1</sup>) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 49.

(<sup>4</sup>) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 42.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2005/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1980**

**che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere prevista la riscossione di un prelievo all'esportazione di zucchero, se l'approvvigionamento di una o di tutte le regioni della Comunità rischia di non poter più essere effettuato ad un prezzo che non superi il prezzo d'entrata; che questa riscossione deve essere operata quando il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al rispettivo prezzo di entrata;

considerando che il prezzo d'entrata per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1594/80<sup>(4)</sup>;

considerando che l'elenco dei prodotti soggetti al prelievo speciale figura nel regolamento (CEE) n. 825/75 della Commissione, del 25 marzo 1975, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esporta-

zione nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1499/76<sup>(6)</sup>;

considerando che, per rendere possibile il funzionamento normale del regime dei prelievi, occorre basarsi, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che si mantengono fra di loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, su un tasso di conversione fondato sulla loro parità effettiva;
- per le altre monete, su un tasso di conversione fondato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di dette monete, rilevato per un determinato periodo rispetto alle monete comunitarie di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a fissare il prelievo all'esportazione come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, è fissato come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 29.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi : zuccheri aromatizzati o colorati ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	2,65 5,73 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**COMMISSIONE****DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 25 giugno 1980

**relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche**

(80/723/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 90, paragrafo 3,

considerando l'importante ruolo che le imprese pubbliche assolvono nell'economia nazionale di ciascuno Stato membro ;

considerando che, poiché il trattato CEE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri, deve essere assicurata la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private ;

considerando che in virtù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune ;

considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito ;

considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti ;

considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario ;

considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 90 impone degli obblighi agli Stati membri nei confronti delle imprese pubbliche ; che il medesimo articolo al paragrafo 3 impone alla Commissione di vegliare sul rispetto di tali obblighi e le fornisce a tal fine i mezzi specifici necessari ; che ricade in questo campo la definizione delle condizioni che rispondono alla suddetta esigenza di trasparenza ;

considerando che è d'uopo precisare che cosa si intenda per « poteri pubblici » e « imprese pubbliche » ;

considerando che i poteri pubblici possono esercitare una influenza dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggioritaria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni ;

considerando che l'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttamente sia indirettamente ; che è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate ; che occorre ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e della loro utilizzazione effettiva ;

considerando che gli Stati membri possono perseguire, per il tramite delle loro imprese pubbliche, finalità diverse da quelle commerciali ; che esse ottengono dallo

Stato, in taluni casi, una compensazione degli oneri assunti in conseguenza di tale fatto; che la trasparenza delle compensazioni deve essere egualmente assicurata;

considerando che si devono prevedere delle esclusioni sia settoriali sia quantitative; che sono in effetti da escludere taluni settori che esulano dal settore concorrenziale o che sono già oggetto di disposizioni comunitarie particolari che garantiscano una trasparenza adeguata, taluni settori il cui carattere particolare giustifichi disposizioni specifiche nonché le imprese pubbliche la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure da prendere;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del trattato CEE e, in particolare, degli articoli 90, paragrafo 2, 93 e 223;

considerando che, trattandosi di imprese le cui attività si svolgono in concorrenza con quelle di altre imprese, è opportuno assicurare il segreto professionale relativamente alle informazioni raccolte;

considerando che l'applicazione della presente direttiva va attuata in stretta collaborazione con gli Stati membri e che, sulla base dell'esperienza acquisita, occorrerà, se del caso, procedere a una revisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri assicurano alle condizioni previste dalla presente direttiva la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare;

- a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
- b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
- c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.

#### *Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva si intendono per  
— poteri pubblici:

lo, Stato nonché altri enti territoriali;

— impresa pubblica:

ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

- a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa,  
oppure
- b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa,  
oppure
- c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

#### *Articolo 3*

Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare a norma dell'articolo 1, sono in particolare:

- a) il ripiano di perdite di esercizio;
- b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
- c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;
- d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
- e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;
- f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

#### *Articolo 4*

La presente direttiva non concerne le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e

- a) le imprese pubbliche per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano in grado di incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
- b) le imprese pubbliche per quanto riguarda l'attività esercitata nei seguenti settori:
  - l'acqua e l'energia ivi compresi, per quanto concerne l'energia nucleare, la produzione dell'uranio, il relativo arricchimento, il ritrattamento dei combustibili irradiati, nonché la lavorazione dei materiali plutinogeni,
  - le poste e le telecomunicazioni,
  - i trasporti;
- c) gli enti pubblici di credito;
- d) le imprese pubbliche il cui fatturato al netto da imposte non raggiunga un totale di 40 milioni di UCE negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione o dell'impiego delle risorse di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 5*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1 restino a disposizione della Commissione

per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio annuale nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate.

Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.

2. Su richiesta della Commissione e ove lo ritenga necessario, gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti.

#### *Articolo 6*

1. La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 5 e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportino indicazioni individuali sulle imprese pubbliche di cui alla presente direttiva.

#### *Articolo 7*

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della presente direttiva.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. Essi ne informano la Commissione.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980.

*Per la Commissione*

Raymond VOUEL

*Membro della Commissione*

---

**RETTIFICHE**

**rettifica al regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 183 del 16 luglio 1980)*

A pag. 7, articolo 17, paragrafo 3, terza e quarta riga,

*anziché:* «..... fissazione preventiva .....,

*leggi:* «..... fissazione anticipata .....,

---







